

a proprie spese, in ogni azione di qualsiasi natura e
con che gli assicurati e i loro beneficiari o rappresen-
tanti potessero promuovere contro di esso in stipen-
denza e al seguito della cessione.

Art. 7^o

Saranno fissate nel contratto definitivo
tutte le modalità e la data della effettiva
cessione materiale di tutte le polizze
dei registri ed atti relativi ai contratti
cessuti. A partire dal 1^o gennaio 1922, e
finché tale cessione non sia avvenuta,
la gestione sarà tenuta dalla Compa-
gnia per conto dell'Istituto Nazionale
che, il quale corrisponderà alla Com-
pagnia, a compenso delle spese gene-
rali di Amministrazione, il 6% dei pre-
sunti incassati durante la gestione prov-
visoria, oltre la provvidione di incasso
nella misura del 2 1/2%. Le Stipulazioni
della Compagnia in materia sono
per conto dell'Istituto l'ammini-
strazione del portafoglio loro affidato
fino alla data della consegna all'I-
stituto, ma corrisponderanno con la di-
visione Italiana della Compagnia con